



65 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1975/2014

SEZIONI UNITE CIVILI

Cron. 65

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Primo Presidente *f.f.*
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. LINA MATERA - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -

Rep.

Ud. 03/11/2015

PU

C.I.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1975-2014 proposto da:

ROMANO GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 LUIGI RIZZO 50, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO
 IORIO, che lo rappresenta e difende, per delega a
 margine del ricorso;

- ricorrente -

Lina Matera

contro

2015

445

ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA
DIOCESI DI AVEZZANO, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 292, presso lo studio
dell'avvocato LORENZO MARGIOTTA, rappresentato e difeso
dagli avvocati GIUSEPPE OTTAVI, RENATO SIMONE, per
delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 612/2012 del TRIBUNALE di
AVEZZANO depositata il 17/12/2012 e l'ordinanza n.
58/2013 della Corte d'Appello di L'Aquila depositata il
13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;

uditi gli avvocati Alfredo IORIO, Renato SIMONE,
Giuseppe OTTAVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Lina Matera

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 486\2005, che aveva rigettato la domanda di usucapione di un terreno sito in Scurcola Marsicana proposta da Romano Giulio ed accolto la domanda di rivendicazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano, tale Istituto notificava al Romano due atti di precetto, uno per la restituzione del terreno e l'altro per le spese.

Il Romano proponeva opposizione ex art. 605 c.p.c., contestando il diritto dell'Istituto a procedere all'esecuzione, per la sussistenza di un fatto impeditivo successivo alla formazione del titolo esecutivo, consistente nella riconosciuta natura demaniale del bene oggetto di causa, nonché nella intervenuta legittimazione ed affrancazione di tale immobile in suo favore. L'opponente, inoltre, deduceva la mancanza di procura nell'atto di precetto.

Con sentenza in data 17-12-2002 il Tribunale di Avezzano rigettava l'opposizione, rilevando che la procedura attivata in relazione alla legittimazione ed affrancazione del terreno oggetto di causa non aveva intaccato la validità del titolo esecutivo azionato. Aggiungeva che con sentenza n. 953 del 2011 la Corte di Appello di L'Aquila aveva rigettato il gravame proposto dal Romano avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, precisando che, essendo

L. M. M. M.

intervenuta la decisione del Commissario degli Usi Civici che aveva stabilito la natura allodiale del terreno, la procedura di legittimazione ed affrancazione del fondo era da ritenersi ultronea, sussistendo invece la proprietà del bene.

L'appello proposto avverso la predetta decisione dal Romano veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di L'Aquila con ordinanza in data 13-11-2013, per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto.

Per la cassazione sia della sentenza del Tribunale di Avezzano che dell'ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila ha proposto ricorso Romano Giulio, sulla base di due motivi.

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente si rileva che, trattandosi di impugnazioni proposte avverso sentenze diverse, non si ravvisa l'opportunità di accedere alla richiesta del ricorrente di riunione del ricorso con quello n. R.G. 23517\2012, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 953\2011 del 3-10-2011, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 486\2005 del 18-6-2005.

Indietro

2) Il ricorso proposto avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. pronunciata dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 13-11-2013 è inammissibile.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., infatti, se emanata –come nel caso in esame- nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass. 5-8-2015 n. 16396; Cass. 27-3-2014 n. 78273)..

I motivi di ricorso, pertanto, vanno esaminati con esclusivo riferimento alla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avezzano:

3) Con il primo motivo il ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo intervenuto decreto del Presidente della Giunta Regionale, che ha riconosciuto la legittimazione del possesso delle terre civiche in favore del Romano, il quale ne ha acquistato la proprietà attraverso l'affrancazione del canone. Sostiene che la legittimità del procedimento di legittimazione è stata vagliata dal TAR Abruzzo, Sezione di L'Aquila (sentenze n. 1179\2008 del 28-5-2008 e n. 1209\2008), e dal Consiglio di Stato, che con sentenze n. 7071\2010 e n. 7072\2010

L. Roberto

ha rigettato gli appelli proposto dall'Istituto avverso le sentenze del TAR. Sostiene che erroneamente la sentenza della .Corte di Appello di L'Aquila n. 953\2011 del 3-10-2011 ha dato prevalenza alla sentenza del Commissariato per il riordino degli usi civici della Regione Abruzzo, resa tra l'Istituto Diocesano e il Comune di Scurcola Marsicana, che ha affermato la natura allodiale del terreno ed escluso la sussistenza degli usi civici.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia (Cass. S.U. 31-3-2006 n. 7578). In applicazione di tale principio, è stato ritenuto che, in caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'Ambasciata straniera in relazione a crediti di lavoro, la questione di giurisdizione può essere validamente eccepita o rilevata solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche nell'opposizione al precetto, nell'ambito della quale assumono rilievo soltanto le questioni attinenti al diritto della creditrice di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente

Lindharts

valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia (Cass. S.U. 27-7-2011 n. 16390;

Per le stesse ragioni, con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che la questione di giurisdizione connessa all'intervenuto procedimento di legittimazione del terreno per cui è causa possa assumere rilevanza nel giudizio di opposizione, potendo al contrario essere eventualmente dedotta solo nel giudizio di cognizione.

4) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 137, 156 e 130 c.p.c.. Sostiene che il Tribunale, nel ritenere che la questione della mancanza di procura alle liti sollevata dall'opponente rimaneva superata "*dall'avvenuto deposito in atti dell'originale dell'atto ritualmente formato*", non ha considerato che l'eccezione proposta dall'opponente riguardava la mancanza di procura non nell'atto di precetto, ma nella copia notificata di tale atto.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Il Tribunale ha disatteso l'eccezione di carenza della procura alle liti, sollevata dall'opponente, dando atto dell'avvenuto deposito dell'originale dell'atto di precetto ritualmente formato.

Così statuendo, il giudice del gravame ha implicitamente ritenuto irrilevante l'eventuale mancanza della procura nella copia notificata dell'atto di precetto. Il tutto in linea con il principio

Linalmatra

secondo cui la mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto notificato alla controparte non incide sulla validità di tale atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura (Cass. 10-1-1998 n. 146; Cass. 7-6-2001 n. 7716; Cass. 9-7-2009 n. 16135).

5) Per le ragioni esposte, il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. della Corte di Appello va dichiarato inammissibile, mentre il ricorso avverso la sentenza di primo grado va rigettato.

Segue, per ^{ragione} figore di soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila del 13-11-2013; rigetta il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 17-12-2012; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Linea

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Rima nella camera di consiglio del 3-11-2015


Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
07 GEN 2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

